



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 ottobre 2014
(OR. en)

14773/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0265 (COD)**

EF 281
ECOFIN 983
CONSOM 216
CODEC 2107

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta <i>- Compromesso della presidenza</i>

Si trasmette per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto della Commissione elaborato a seguito della riunione del gruppo del 17 ottobre.

2013/0265 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ... , pag.

² GU C ... del ... , pag.

- (1) La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha sancito il principio secondo cui le commissioni pagate dagli utilizzatori per i pagamenti transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, compresi i pagamenti basati su carta contemplati dal presente regolamento.
- (4) Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione i pagamenti basati su carta.

³ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (*GUL 319 del 5.12.2007, pag. 1*).

⁴ Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (*GUL 266 del 9.10.2009, pag. 11*).

⁵ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (*GUL 94 del 30.3.2012, pag. 22*).

- (5) La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ armonizza talune norme in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, ivi comprese le norme sulle tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, sulla base delle quali gli Stati membri possono vietare ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento, commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di detti mezzi.
- (6) Affinché i consumatori, i dettaglianti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato interno, è indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti e competitivi, a maggior ragione ora che il commercio elettronico si sta diffondendo sempre di più.
- (7) Alcuni Stati membri⁷ hanno adottato o stanno elaborando disposizioni di legge, volte a disciplinare direttamente o indirettamente le commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁷ Spagna, Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

- (8) Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Attualmente per i consumatori e i dettaglianti la mancanza di integrazione del mercato si traduce in prezzi più elevati e minore scelta di servizi di pagamento, e in minori opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno. Vi è pertanto la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su operazioni tramite carta, sul quale sussistono ancora barriere alla realizzazione di un mercato pienamente integrato.
- (9) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I pagamenti basati su carta, in sostituzione del contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

- (10) Una delle principali pratiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta è l'esistenza diffusa di commissioni interbancarie, non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) a emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.
- (11) L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce alle banche convenzionatrici di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Impedisce inoltre ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.

- (12) L'applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere questo problema.
- (13) Pertanto, per evitare la frammentazione del mercato interno e le distorsioni significative della concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, è necessario, ai sensi dell'articolo 114 del TFUE, adottare misure per risolvere il problema dovuto a commissioni interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai consumatori e ai dettaglianti di utilizzare i servizi transfrontalieri.
- (14) L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza nazionali e dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali.
- (15) È necessario adottare misure per facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontalieri di operazioni di pagamento basate su carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (*acquirer*) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, è opportuno che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

- (15 bis) È necessario precisare i casi in cui un'operazione di pagamento tramite internet o un'operazione di vendita a distanza di altro tipo è considerata un'operazione transfrontaliera, in quanto le commissioni interbancarie possono non essere le stesse. Quando l'emittente dello strumento di pagamento e il punto vendita non si trovano nello stesso paese, l'operazione è un'operazione transfrontaliera. Se l'esercente ha sia una sede di attività fissa e un sito internet, la sede fissa sarà considerata il punto vendita. Se l'esercente non ha una sede fissa, il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida e attraverso il quale l'operazione è disposta. Se l'esercente non dispone di una sede di attività fissa e non detiene una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita e attraverso il quale l'operazione è disposta.
- (16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento basate su carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, è opportuno che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.
- (17) [...]
- (18) Per facilitare il convenzionamento transfrontaliero, è opportuno che su tutte le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito ad uso dei consumatori sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,20% e che su tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta di credito ad uso dei consumatori sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,30%.

(19) Questi massimali si basano sul test di indifferenza per l'esercente (il cosiddetto "Merchant Indifference Test") sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente che si aggiunge alla commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. L'applicazione di commissioni eccessive agli esercenti potrebbe anche essere dovuta agli accordi collettivi sulle commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un affare. L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non rimettono in questione il funzionamento dei circuiti di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano anche benefici per i dettaglianti e i consumatori e creano certezza del diritto.

(19 bis) Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di flessibilità dei mercati delle carte di pagamento nazionali, in cui esistono già alcuni circuiti di carte di pagamento con addebito che funzionano in modo efficace, per le operazioni nazionali tramite carta di debito è possibile applicare a livello nazionale una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2% del valore medio annuo delle operazioni con riferimento a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento. Per quanto riguarda il massimale per le commissioni interbancarie calcolato sul valore medio annuo delle operazioni all'interno di un unico circuito di carte di pagamento, è sufficiente che un prestatore di servizi di pagamento partecipi a un circuito di carte di pagamento (o altro tipo di accordi tra i prestatori di servizi di pagamento) in cui sia applicata, per tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2%. Gli Stati membri possono decidere di adottare — come nel caso di operazioni transfrontaliere — un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie fino allo 0,2 % del valore dell'operazione per le operazioni nazionali tramite carta di debito. In entrambi gli approcci a livello nazionale può essere applicata una commissione interbancaria, ad esempio sotto forma di commissione fissa o a percentuale o di una combinazione delle due; i massimali sulle percentuali sono compatibili con la fissazione supplementare di un importo massimo per le commissioni fisse. In ogni caso devono garantire il rispetto del tetto massimo medio ponderato a livello nazionale. Gli Stati membri possono altresì definire un massimale specifico per le commissioni interbancarie per i micropagamenti, purché sia garantito il rispetto del tetto massimo medio ponderato a livello nazionale. In ogni caso, è confermato il principio in base al quale gli Stati membri possono fissare un tetto massimo specifico più basso per le commissioni interbancarie (Rec. 14).

(19 ter) Per definire i pertinenti massimali per le commissioni interbancarie per le operazioni nazionali tramite carta di debito, è opportuno consentire alle autorità nazionali competenti che hanno il potere di garantire la conformità al presente regolamento di raccogliere le informazioni concernenti il volume e il valore di riferimento di tutte le operazioni tramite carta di debito nell'ambito di un circuito di carte di pagamento e/o delle operazioni tramite carta di debito relative a uno o più prestatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, i circuiti di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a fornire i dati pertinenti alle autorità nazionali competenti, come specificato da queste ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere estesi ai prestatori di servizi di pagamento quali i soggetti emittenti o i soggetti convenzionatori e non solo ai circuiti di carte di pagamento, al fine di garantire che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione delle autorità competenti che possono in ogni caso disporre che tali informazioni siano raccolte attraverso il circuito di carte di pagamento. Inoltre è importante che gli Stati membri assicurino un adeguato livello di comunicazione delle informazioni pertinenti concernenti i massimali applicabili per le commissioni interbancarie. Considerando che i circuiti di carte di pagamento in genere non sono prestatori di servizi di pagamento soggetti a vigilanza prudenziale, le autorità competenti possono richiedere la certificazione, da parte di un revisione indipendente, delle informazioni trasmesse da tali entità.

- (19 quater) Alcuni strumenti di pagamento a livello nazionale consentono al pagatore di disporre operazioni di pagamento basate su carta che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito dal circuito di carte di pagamento. Tali "carte universali" sono caratterizzate dal fatto che il titolare della carta può richiedere in qualsiasi momento al soggetto emittente di modificare la data concordata per l'addebito dell'operazione di pagamento. Le scelte operate dal titolare della carta non sono note al circuito di carte di pagamento e al soggetto convenzionatore; di conseguenza i circuiti di carte di pagamento non hanno la possibilità di applicare i diversi massimali imposti dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito e tramite carta di credito (distinguibili in base ai tempi concordati per l'addebito delle operazioni di pagamento). Tenuto conto della necessità di preservare la funzionalità dei modelli commerciali esistenti, evitando costi di conformità giuridica ingiustificati o eccessivi e considerando nel contempo l'importanza di garantire un'adeguata parità di condizioni tra le diverse categorie di carte di pagamento, è opportuno applicare alle operazioni di pagamento nazionali tramite "carte universali" la stessa regola prevista dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito.
- (20) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare tutte le operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono ubicati nell'Unione.
- (21) Conformemente al principio della neutralità tecnologica sancito dall'agenda digitale europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili.

(22) Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare i circuiti di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti anche per questo tipo di circuiti a tre parti, è opportuno consentire agli Stati membri di non applicare le norme previste per il massimale sulle commissioni interbancarie se tali circuiti hanno una rilevanza trascurabile in termini di quota di mercato nazionale delle operazioni di pagamento basate su carta. Inoltre, l'applicazione della disposizione relativa alle maggiorazioni (articolo 55 della proposta COM (2013)547 e articolo 19 della direttiva 2011/83/UE) e la limitazione della regola che impone di onorare tutte le carte ("honour-all-cards") alle carte di pagamento non soggette alla regolamentazione concernente i massimali per le commissioni interbancarie possono consentire agli utenti finali di selezionare gli strumenti di pagamenti più efficaci. In ogni caso, se un circuito a tre parti utilizza un unico licenziatario o affiliato per il convenzionamento e l'emissione di specifiche operazioni di pagamento basate su carta, tali operazioni non rientrerebbero nel campo di applicazione delle disposizioni sul massimale per le commissioni interbancarie in quanto non esistono commissioni interbancarie o compensazioni nette nell'ambito di un unico prestatore di servizi di pagamento che sia nel contempo l'emittente e il convenzionatore; è possibile che si verifichi la stessa situazione in un circuito di carte di pagamento a quattro parti.

- (22 bis) Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l'emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l'emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore. L'emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o equivalenti e garantisce il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo circuito. Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati, non costituisce un'emissione.
- (22 ter) Il servizio di convenzionamento sussiste a prescindere dal fatto che il convenzionatore detenga o no i fondi per conto del beneficiario. I servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non costituiscono un convenzionamento.
- (23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie che devono essere pagate o rimosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per evitare l'elusione, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento, a un convenzionatore o a qualunque altro intermediario e delle commissioni rimosse dallo stesso prestatore al circuito, a un convenzionatore o a qualunque altro intermediario. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, si dovrebbe tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni).

- (24) I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita, ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per contrastare queste pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e infrastrutture, orientamento del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.
- (25) La separazione tra circuiti e infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere nell'attrarre clienti dei circuiti. Dato che i costi di trattamento rappresentano una quota significativa del costo totale di accettazione delle carte, è importante che questa parte della catena di valore sia aperta alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione tra circuiti e infrastrutture, è opportuno che i circuiti di carte e i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare discriminazioni, ad esempio accordandosi reciprocamente un trattamento preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o concludendo accordi di governance condivisa. Tali pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del mercato, hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e ostacolano l'emergenza di operatori pan-europei e quindi il completamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta, internet e dispositivi mobili, a scapito dei dettaglianti, delle imprese e dei consumatori.

- (26) Le regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato, ad esempio con l'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate o il divieto imposto agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio o di orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole del circuito spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni. Pertanto, al fine di garantire la trasparenza dei meccanismi di determinazione dei prezzi, in cui le differenze tra le commissioni applicate da circuiti, marchi o prodotti dovrebbero riflettersi nelle commissioni applicate agli esercenti dai soggetti convenzionatori, è necessaria una disposizione specifica relativa all'applicazione di commissioni differenziate ("*unblending*").
- (27) Gli strumenti di pagamento presentano costi diversi a carico del beneficiario, e alcuni strumenti sono più costosi di altri. Salvo i casi in cui uno strumento di pagamento sia imposto dalla legge per talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in ragione del suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero di orientare i pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento. Al riguardo i circuiti di carte e i prestatori di servizi di pagamento impongono numerose restrizioni ai beneficiari, ad esempio: restrizioni alla possibilità del beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, restrizioni alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate e considerate accettabili solo per aumentare la protezione dei clienti fornendo ai consumatori un livello adeguato di certezza circa il fatto che le loro carte di pagamento saranno accettate dagli esercenti.

- (28) Conformemente all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 il beneficiario può orientare il pagatore verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento. Tuttavia, occorre che il beneficiario non sia tenuto al pagamento di spese per l'uso di strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la complessità del mercato.
- (29) L'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito è un obbligo di natura duplice con cui i prestatori di servizi di pagamento emittenti e i circuiti di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente "onora tutti i prodotti"), a prescindere dalla differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente "onora tutti gli emittenti"). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento possano imporre tale obbligo. Pertanto, sebbene la componente "onora tutti gli emittenti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito sia una regola giustificabile nell'ambito del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta, la componente "onora tutti i prodotti" configura in sostanza una vendita abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente "onora tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare anche carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti dovrebbero essere obbligati ad accettare le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata solo se emesse all'interno dello stesso marchio e della stessa categoria (carte prepagate, carte di debito o carte di credito). Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte.

(29 bis) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire una chiara distinzione tra carte ad uso dei consumatori e carte aziendali a livello sia tecnico che commerciale. Inoltre è importante definire la carta aziendale quale strumento di pagamento utilizzato solo per le spese aziendali da imputare al conto di imprese, enti del settore pubblico o professionisti. Tali spese aziendali possono essere imputate direttamente al conto dell'impresa (o dell'ente del settore pubblico) o indirettamente attraverso altri tipi di accordi di regolamento (ad esempio, il dipendente paga la fattura e presenta poi all'impresa una nota di spesa per il rimborso).

- (30) Affinché i limiti all'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito possano funzionare efficacemente sono indispensabili determinate informazioni. Innanzitutto, i beneficiari dovrebbero disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, i vari marchi e categorie dovrebbero essere identificabili in modo visibile e per via elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pagatore dovrebbe essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.
- (31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottino misure equivalenti tra cui l'obbligo per gli organi giurisdizionali di fare in modo che le parti giungano a una soluzione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di requisiti uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta e per le operazioni tramite internet e dispositivi mobili basate su pagamenti tramite carta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela dei consumatori, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono ubicati nell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
 - i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;
 - ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi;
 - iii) strumenti validi solo in un unico Stato membro e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.
3. Il capo II non si applica:
 - a) alle operazioni tramite carte aziendali,
 - b) ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) e
 - c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti.

4. L'articolo 7 non si applica ai circuiti di carte di pagamento a tre parti.
- 4 bis. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, o emette carte di pagamento con un partner di carta multimarchio o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, questo tipo di circuito di carte di pagamento a tre parti può essere esentato, ai sensi del presente regolamento, dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale circuito di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 5% del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello stesso Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "soggetto convenzionatore (*acquirer*)": prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;
- 2) "emittente": prestatore di servizi di pagamento che fornisce al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore;
- 3) "consumatore": persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- 4) "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate, che non è un'operazione tramite carta di credito;
- 5) "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento basata su carta in cui l'operazione è addebitata al pagatore in conformità a una linea di credito prestabilita, con o senza interesse, a date concordate precedentemente. Inoltre, il credito concesso può essere saldato in pieno entro la fine di un determinato periodo (ad es. una volta al mese) o saldato in parte, con la parte restante considerata come credito rotativo;
- 6) "carta aziendale": qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati, direttamente o indirettamente, al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista;
- 7) "operazione di pagamento basata su carta": servizio utilizzato per completare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;

- 8) "operazione di pagamento transfrontaliera": operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente e il soggetto convenzionatore sono ubicati in Stati membri diversi o in cui la carta di pagamento o lo strumento di pagamento basato su carta sono emessi da un prestatore di servizi di pagamento emittente ubicato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;
- 8 bis) "operazione di pagamento nazionale": operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente, il soggetto convenzionatore e il punto vendita sono ubicati nello stesso Stato membro;
- 9) "commissione interbancaria": commissione pagata direttamente o indirettamente per ogni operazione (ad esempio, mediante un terzo) tra l'emittente e il soggetto convenzionatore coinvolti in un'operazione di pagamento basata su carta. Nel calcolare l'importo delle commissioni interbancarie, la compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione saranno considerate parte della commissione interbancaria;
- 9 bis) "compensazione netta": l'importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un prestatore di servizi di pagamento emittente riceve da un circuito di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento o ad attività correlate;
- 10) "commissione per i servizi all'esercente": commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore per operazioni di pagamento basate su carta;
- 11) "beneficiario": persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento;
- 12) "pagatore": persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, in mancanza di conto di pagamento, persona fisica o giuridica che impartisce l'ordine di pagamento;
- 13) "circuito di carte di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, che è separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni ed è rappresentato da uno specifico organo decisionale, organizzazione o entità responsabile del funzionamento del circuito;

- 14) "circuito di carte di pagamento a quattro parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione del circuito, del prestatore di servizi di pagamento che ha emesso la carta (sul lato del pagatore) e del prestatore di servizi di pagamento convenzionatore (sul lato del beneficiario), e operazioni di pagamento basate su carta aventi la stessa struttura;
- 15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui il circuito stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione, i pagamenti sono effettuati dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione del circuito e le operazioni di pagamento basate su carta hanno la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, o emette carte di pagamento con un partner di carta multimarchio o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;
- 16) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;
- 17) "strumento di pagamento basato su carta": qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione adatta, utilizzato dal pagatore per disporre un ordine di pagamento che non sia un bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012 e che consenta al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta;
- 18) [...]
- 18 bis) "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento, anche in conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 2009/110/CE;
- 19) "ordine di pagamento": istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
- 20) [...]

- 21) "prestatore di servizi di pagamento": persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o a emettere moneta elettronica conformemente alla direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;
- 22) "utente di servizi di pagamento": persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- 23) "operazione di pagamento": l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
- 24) "trattamento": la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente;
- 25) "soggetto incaricato del trattamento dell'operazione": persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;
- 26) "punto vendita": l'indirizzo dei locali dell'esercente in cui l'operazione di pagamento è disposta. In caso di vendite a distanza o contratti a distanza (commercio elettronico), quali definite dalla direttiva 2011/83/UE, il punto vendita è l'indirizzo della sede di attività fissa attraverso la quale l'esercente esercita la sua attività a prescindere dall'ubicazione del sito web o del server e attraverso il quale l'operazione è disposta. Se l'esercente non dispone di una sede di attività fissa, il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida e attraverso il quale l'operazione è disposta. Se l'esercente non dispone di una sede di attività fissa e non detiene una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita e attraverso il quale l'operazione è disposta.
- 27) "marchio": un particolare marchio che indica il circuito di carte di pagamento in cui vengono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

- 28) "multimarchio": inclusione di due o più marchi in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;
- 29) "carta di debito": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con carte prepagate;
- 30) "carta di credito": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di credito;
- 31) "carta di pagamento": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;
- 32) "carta prepagata": una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta elettronica, quale definita dall'articolo 2 della direttiva 2009/110/CE.

Capo II

COMMISSIONI INTERBANCARIE

Articolo 3

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito ad uso dei consumatori

1. Con effetto a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2% del valore dell'operazione.
2. Con effetto a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento applichino, per tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento o una commissione interbancaria per ogni operazione non superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato o per operazione sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.
3. Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 2 è calcolato su base annua, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, e si applica a decorrere al 1° aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo del valore medio delle operazioni avrà inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione del paragrafo 2 e si concluderà tre mesi di calendario prima di tale data.

4. In relazione alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono ai circuiti di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire su richiesta scritta tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione degli stessi paragrafi; tali informazioni devono essere trasmesse all'autorità competente prima del 1° marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 3, prima frase. Ogni altra informazione utile per consentire all'autorità competente di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo II è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Articolo 4

Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di credito ad uso dei consumatori

Con effetto a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,3% del valore dell'operazione. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie inferiore.

Articolo 5

Altre remunerazioni concordate

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve da un circuito di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.

Capo III

REGOLE COMMERCIALI

Articolo 6

Licenza

1. Negli accordi di licenza o nelle regole dei circuiti delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta sono vietate le restrizioni territoriali nell'Unione e le regole aventi effetto equivalente.
2. [...]
3. Negli accordi di licenza o nelle regole dei circuiti di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese per operare a livello transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Separazione tra circuiti di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

1. I circuiti di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni: a) sono distinti sotto il profilo contabile e organizzativo; b) non offrono tariffe per attività di circuito di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività; c) non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti dei circuiti e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.
2. I circuiti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.
3. Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dai circuiti di carte di pagamento.
4. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, i circuiti di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo si applicano a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8
Carte multimarchio

1. Sono vietate le regole del circuito e le clausole dei contratti di licenza che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso.
2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire diversi marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.
4. I principi di indirizzamento intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
5. [...]

6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non impongono al pagatore e al beneficiario meccanismi, software o dispositivi automatici sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore e del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio. I beneficiari si riservano la facoltà di installare o autorizzare meccanismi, software o dispositivi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che consentono la selezione prioritaria di un particolare marchio. Presso il punto vendita, il pagatore ha il diritto di modificare la sua selezione prioritaria e di selezionare un particolare marchio fra le categorie di strumenti di pagamento accettati dal beneficiario. La selezione del pagatore prevale su qualsiasi selezione prioritaria automatica.
7. Quando è emessa una carta di pagamento, l'emittente fornisce al titolare della carta tutte le informazioni relative al diritto del pagatore, stabilito al paragrafo 6 del presente articolo, di selezionare un particolare marchio.
8. Gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo si applicano a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Applicazione di commissioni differenziate

1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.
2. In relazione agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i beneficiari, i soggetti convenzionatori includono informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sui servizi all'esercente e delle commissioni interbancarie applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.
3. Gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo si applicano a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di un circuito

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano strumenti di pagamento basati su carta emessi da un prestatore di servizi di pagamento emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso circuito.
- 1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria delle carte prepagate, delle carte di debito o delle carte di credito che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del presente regolamento. La restrizione dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di prevedere che le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità del prestatore di servizi di pagamento emittente o del titolare della carta.
3. Gli esercenti che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di un circuito di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento del circuito che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio, alla cassa, o sul sito web o su altro mezzo elettronico o mobile applicabile, oppure sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con il beneficiario.
4. I prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via elettronica e, al momento della nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire al beneficiario di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo si applicano a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Norme in materia di orientamento

1. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare ai dispositivi di pagamento di un dato circuito un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.
2. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE⁸.

⁸ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

Articolo 12

Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta

1. Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:
 - a) il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento tramite carta;
 - b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
 - c) l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.

Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.

2. Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.
2. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.
3. Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
5. Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.
6. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
7. [...]

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano le disposizioni alla Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Articolo 15

Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

Articolo 15 ter

Carte universali

Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte del circuito di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.

Articolo 16
Clausola di riesame

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'impatto del presente regolamento sul benessere dei consumatori, l'adeguatezza dei livelli di separazione tra circuiti di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento delle carte aziendali e dei circuiti a tre parti, nonché i meccanismi di orientamento, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e nuove tecnologie.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
